

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 (BUR n. 8/1992)

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI"

Art. 1 (Finalità).

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo di attività culturali tese al sostegno e alla diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito regionale la Regione del Veneto partecipa all'Associazione "Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni".

Art. 2 (Partecipazione).

1. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che all'Associazione aderiscano i Comuni di Venezia e Padova;
- b) che l'Associazione non abbia fini di lucro.

Art. 3 (Statuto).

1. Lo Statuto dell'Associazione sarà approvato dalla Giunta regionale e dovrà prevedere:

- a) l'attività di progettazione e di produzione d'iniziativa teatrali con particolare riferimento al Veneto;
- b) la programmazione nei teatri sedi stabili dell'Associazione nonché, previa convenzione, in altri teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, con particolare indirizzo al teatro regionale veneto d'arte e di tradizione nonché al teatro nazionale;
- c) la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici;
- d) la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- e) il sostegno all'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in collaborazione con le università, nonché alle connesse attività editoriali;
- f) la gestione di teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, ivi comprese le sedi stabili, in forma convenzionata e alla condizione che non vengano a costituirsi oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Associazione;
- g) la collaborazione con gli enti pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale regionale e nazionale;
- h) la designazione da parte della Giunta regionale di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione e di un componente del Collegio dei revisori dei conti;
- i) la presenza di una direzione artistica di comprovata qualificazione professionale per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

Art. 4 (Contribuzione).

1. La Giunta regionale è autorizzata a versare all'Associazione all'atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del fondo di dotazione nell'importo di lire 100.000.000 (centomilioni).

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a versare all'Associazione il contributo di gestione per l'anno 1992 di lire 800.000.000 (ottocentomilioni), pari al 50 per cento del contributo complessivo a carico della Regione e dei Comuni di Padova e Venezia.

3. Per gli esercizi successivi il contributo di gestione sarà determinato con legge di bilancio, ferma restando la percentuale sopraindicata.

Art. 5 (Norma finanziaria).

omissis ()

Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[leggi/1971/711s0340.html#art44art.44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.